

CONFERENZA DEI SINDACI
ZONA VAL DI CORNIA
PIOMBINO (LIVORNO)

DELIBERAZIONE
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
ZONA VAL DI CORNIA
N. 1 DEL 24/02/2006

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI E
PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Riunitasi in data 24/02/2006 alle ore 15,00 presso la sede del Circondario della Val di Cornia a Piombino alla presenza di :

Per la Conferenza dei Sindaci:

Tempestini Anna – Assessore Comune di Piombino
Giuliani Massimo – Assessore Comune di Piombino
Mazzola Michele – Assessore Comune di Campiglia M.
Teglia Alessandro – Assessore Comune di Suvereto

Per la Segreteria Tecnica:

Caroti Neda – Dirigente Comune di Piombino
Bezzini Alessandro – Dirigente Comune di Piombino
Cruschelli Guido – Dirigente Comune di San Vincenzo
Cerrini Claudio – Dirigente Comune di Campiglia M.ma
Falchi Aldo – Dirigente Comune di Piombino

Assiste con funzioni di segretario Monciatti Donatella – Collaboratore Amministrativo
Professionale ASL 6, Zona Val di Cornia.

RILEVATO che risultano assenti, benché regolarmente convocati, il Sindaco del
Comune di San Vincenzo, Monteverdi M. e di Sassetta;

DATO ATTO della presenza della maggioranza prevista dal Regolamento ai fini della
validità della seduta, previa verifica per appello della presenza dei Sindaci dei Comuni di:
Comune di Piombino
Comune di Campiglia M.ma
Comune di Suvereto

RICHIAMATO il regolamento per la realizzazione di alcuni interventi e prestazioni del servizio di assistenza sociale, approvato con atto n°8 del 13.11.2000 da parte di questa Conferenza dei Sindaci;

RILEVATO che è necessario aggiornare il regolamento di cui sopra al fine di stabilire:

- a) nuovo tetto di reddito per gli aventi diritto all'accesso ai servizi;
- b) integrazione nuove attività assistenziali;
- c) adeguamento delle prestazioni ai nuovi regolamenti comunali;
- d) aggiornamento quote relative ai vari interventi assistenziali;

A voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la realizzazione di alcuni interventi e prestazioni del servizio di assistenza sociale, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETERIO
Donatella Monciatti

IL PRESIDENTE
Anna Tempestini

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 2 del 21/2/2000

I N D I C E

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 Definizione di reddito
- Art. 5 Definizione di patrimonio

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III - MINIMO VITALE

- Art. 6 Definizione
- Art. 7 Caratteristiche degli interventi
- Art. 8 Destinatari
- Art. 9 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 10 Beni mobili registrabili
- Art. 11 Istruttoria della domanda
- Art. 12 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 13 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Commissione Servizi Sociali
- Art. 16 Esito del ricorso

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 17 Definizione
- Art. 18 Finalità
- Art. 19 Prestazioni
- Art. 20 Ammissione al servizio
- Art. 21 Criteri di ammissione
- Art. 22 Ricorsi
- Art. 23 Assistenza Domiciliare integrata
- Art. 24 Buoni servizio - Telesoccorso
- Art. 25 Pasti a domicilio

CAPO V - INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

- Art. 26 Definizione

- Art. 27 Finalità
- Art. 28 Domanda ed istruttoria
- Art. 29 Retta a carico dell'ospite
- Art. 30 Recupero del credito
- Art. 31 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 32 Ammissione a beneficio

CAPO VI - INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

- Art. 33 Definizione
- Art. 34 Finalità
- Art. 35 Domanda e istruttoria
- Art. 36 Retta a carico dell'ospite

CAPO VII - INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO IN AMBIENTE PROTETTO

- Art. 37 Definizione
- Art. 38 Destinatari
- Art. 39 Modalità di attuazione
- Art. 40 Oneri

CAPO VIII - SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

- Art. 41 Definizione
- Art. 42 Destinatari
- Art. 43 Procedura per la sistemazione
- Art. 44 Priorità
- Art. 45 Altri oneri

CAPO IX - INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

- Art. 46 Compartecipazione ai costi

CAPO X - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 47 Assistenza in casi particolari
- Art. 48 Utilizzo dei dati personali
- Art. 49 Decorrenza

CAPO I

FINALITÀ' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che i Comuni Associati della Zona Val di Cornia (Piombino, Campiglia M.ma San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Monteverdi M.mo) esplicano nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'art. 7 della Legge della Regione Toscana 72 del 3 ottobre 1997 e art. 128 D.L. 112/98, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, i Comuni Associati della Zona Val di Cornia attivano:

- 1) prestazioni di sostegno economico continuativo, temporaneo e straordinario;
- 2) servizi di assistenza domiciliare e di supporto all'attività domiciliare;
- 3) integrazioni della retta in strutture di ospitalità residenziali e semi residenziali;
- 4) inserimenti socio lavorativi in ambiente protetto;
- 5) interventi di assistenza abitativa e sistemazione in alloggi di emergenza;
- 6) tutela minorile;
- 7) interventi di tutela nel settore dell'handicap;
- 8) attribuzione di vantaggi economici.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF (pensioni risarcitorie, assegno di accompagnamento ecc.).

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto se più favorevole, e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito,

nel limite di L. 100.000.000.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 30.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 100.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20 % del suo valore.

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III MINIMO VITALE

Art. 6 Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

I Comuni Associati della Zona Val di Cornia assumono, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, di L.6.562.400 annue, pari all'importo della pensione sociale erogata dall'INPS per l'anno 1999 e rivalutata annualmente dallo stesso Ente.

Art. 7 Caratteristiche degli interventi

I Comuni Associati della Zona Val di Cornia attivano un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere a soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana per se stesse e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Gli interventi economici devono favorire l'autonomia del soggetto per superare gli stati di difficoltà.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" continuativo teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) il "sussidio temporaneo" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone sprovviste di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni vitali in quanto non possono accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause imputabili alla loro volontà, mediante l'elargizione di somme di

denaro per periodi limitati;

- c) il “ sussidio straordinario” teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o servizio di cui dispongano i Comuni Associati.

Art. 8

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente dei Comuni Associati della Zona Val di Cornia (Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Monteverdi M.mo) così come previsto all'art. 45 L.R.T. 72/97.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti c) e d) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 100.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 10.000.000.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Servizio di Assistenza Sociale del Centro Socio Sanitario Distrettuale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (apposito stampato).

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Servizio di Assistenza Sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio di Assistenza Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato, ecc..

Art. 10

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 11

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio di Assistenza Sociale del Centro Socio Sanitario Distrettuale e comunque definita entro 30 giorni.

All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione di cui all'art. 15 primo comma lettera c).

Sono eseguite visite domiciliari per istruire professionalmente la richiesta e possono essere effettuati controlli allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto e nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale e/o Polizia Giudiziaria..

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Responsabile del U.F. Assistenza Sociale di Zona.

Nella formulazione del progetto si terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 7.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" può essere integrato anche dall'attribuzione di "vantaggi economici" in relazione alle risorse messe a disposizione.

Art. 12

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente, così come previsto dall'art.2 comma 6 del D.Lg.330/2000.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Servizio si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

L'Ente gestore si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 13

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Responsabile dell' U.F. Assistenza Sociale di Zona, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo o temporaneo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

Il sussidio straordinario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 1.000.000 e potrà essere erogato nell'esercizio finanziario una sola volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense o nella consegna di alimenti e assegnazione di alloggio temporaneo.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dell'Ente Gestore il servizio.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa economale.

I Comuni Associati della Val di Cornia hanno facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio di Assistenza Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 14

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 15

Commissione Servizi Sociali

La Conferenza dei Sindaci affida alla Commissione Servizi Sociali i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- a) responsabile U.F. Assistenza Sociale di Zona;
- b) responsabile U.O. Assistenza Sociale di Zona;
- c) il coordinatore sociale di Distretto;

d) addetto segreteria servizio assistenza sociale.

Il Presidente della Commissione è il Responsabile dell'U.F.Assistenza Sociale di Zona.

Art. 16

Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Responsabile dell' U.F. Assistenza Sociale di Zona dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e il soddisfacimento dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani o adulti soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani o adulti inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.
- e) a nuclei con minori quale intervento previsto nel progetto socio - educativo del nucleo.

Art. 18

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 19

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano e dell'adulto;

- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura e igiene della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

Art. 20

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dall'Assistente Sociale Coordinatore del Centro Socio- Sanitario di residenza dell'utente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Mensilmente l'assistente sociale coordinatore comunica alla Commissione centrale i tabulati degli utenti assistiti e prestazioni erogate.

Art. 21

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a disposizione dai Comuni Associati della Zona Val Di Cornia, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie, con un reddito massimo di L.16.500.000 calcolato ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda e la situazione economica più svantaggiata.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 22

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie

sulle modalità di erogazione del servizio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 16.

Art. 23

Assistenza Domiciliare integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani e adulti non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Distrettuale ammetta al servizio l'anziano, l'Assistente Sociale Coordinatore del Centro Socio-Sanitario provvede ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 21, compatibilmente con le disponibilità previste nel Piano di Zona.

Art.24

Buoni servizio - Telesoccorso

Le modalità di accesso alla fornitura di buoni servizio ed alla dotazione di apparecchi di telesoccorso sono stabilite da appositi regolamenti.

Art. 25

Pasti a domicilio

L'ente Gestore attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile dell'U.F. di Assistenza Sociale di Zona con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale (art.6), il pasto è gratuito.

Negli altri casi è a pagamento per il 50% entro il doppio della predetta soglia, a carico totale per redditi superiori.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura del 50% del costo del servizio per i soggetti con un reddito entro il doppio della soglia prevista dall'art.21 del presente regolamento, con redditi superiori la compartecipazione alla spesa sarà totale..

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE DI OSPITALITÀ RESIDENZIALI

Art. 26

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano o adulto inabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che i Comuni Associati della Zona Val di Cornia pongono a carico del proprio bilancio a favore di anziani e o adulti inabili che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari,

secondo quanto previsto dall'art.61 della Legge Regionale n.72/1997 e dal Regolamento Aziendale per l'accesso alle strutture residenziali.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano o l'adulto inabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 27

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano o all'adulto non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 28

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il richiedente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Responsabile del Servizio di Assistenza Sociale di Zona corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano o adulto stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito sufficiente al soddisfacimento delle esigenze personali di ogni singolo soggetto, valutando anche i servizi offerti dalla struttura, nella misura massima di L. 250.000 mensili.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nei Comuni Associati della zona Val di Cornia almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che

può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 29

Retta a carico dell'ospite

L'ospite è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura residenziale, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L. 3.000.000. Detta franchigia è da utilizzare in caso di decesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto

- necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili;
- e) dalla somma dei punti a,b,c,d, viene detratto l'importo dovuto dal ricoverando per i familiari a suo carico, qualora questi siano sprovvisti di reddito proprio e patrimonio o questo sia inferiore alla soglia del minimo vitale, per un massimo di L. 6.562.400 annue.

Art. 30

Recupero del credito

L'ente Gestore può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dall'Ente Gestore sia superiore a L. 5.000.000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati o maturandi per rette di degenza.

L'ente Gestore, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 31

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 20% della quota della propria situazione economica eccedente la soglia di L.16.500.000.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 32

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano o dall'adulto e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Commissione per gli inserimenti in strutture residenziali in

base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 16.

CAPO VI

INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

Art. 33

Definizione

Per integrazione della retta in strutture semiresidenziali si intende l'intervento di natura economica che i Comuni Associati della Zona Val di Cornia pongono a carico del proprio bilancio a favore di anziani o soggetti portatori di handicap per il loro inserimento in strutture diurne.

Art. 34

Finalità

Le strutture diurne hanno lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e il recupero o il mantenimento delle capacità di ciascun ospite secondo un progetto individuale predisposto in maniera integrata dai GG.OO.MM. territoriali e dalla struttura stessa

Art. 35

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta dei Centri Diurni la domanda e l'istruttoria segue quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento.

.Art. 36

Retta a carico dell'ospite

I soggetti che beneficiano della frequenza ai centri diurni partecipano al costo della retta come segue:

- a) situazione economica entro la soglia del minimo vitale, nessun contributo;
- b) situazione economica entro il doppio del minimo vitale il 50% della retta stabilita a carico dell'utente;
- c) per i redditi superiore la retta stabilita sarà a totale carico dell'utente.

La valutazione della condizione economica di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento deve essere eseguita avendo come riferimento il solo reddito personale.

In caso di persona che viva sola è fatta richiesta di contribuzione ai parenti tenuti agli alimenti nella misura sotto indicata:

- pari al 50% del costo del servizio per i soggetti con un reddito entro il doppio della soglia prevista dall'art.21 del presente regolamento, con redditi superiori la compartecipazione alla spesa sarà totale..

CAPO VII

INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 37

Definizione

Per inserimento socio terapeutico in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente pubblico o privato di persona svantaggiata seguita dal servizio di assistenza sociale secondo quanto previsto dal progetto individuale presentato dai Gruppi Operativi Multiprofessionali (G.O.M.) e da altri gruppi di riferimento, gruppo per minori - équipe, dei Centri Socio-Sanitari Distrettuali.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza socio-lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di disabilità, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 38

Destinatari

L'inserimento socio terapeutico in ambiente protetto è destinato a disabili fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, adolescenti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza sociale.

Art. 39

Modalità di attuazione

I Comuni Associati della Zona Val di Cornia, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi socio terapeutici protetti.

L'ente Gestore del servizio, previa stipula di apposita convenzione, individua la struttura previo accreditamento della medesima attuato in collaborazione con il S.P.P. dell'Azienda, a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;

Art. 40

Oneri

L'Ente Gestore si fa carico delle spese assicurative dell'intervento e corrisponde al soggetto inserito una somma mensile non superiore alle L. 200.000.

CAPO VIII

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 41

Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Servizio di Assistenza Sociale organizza a favore di quei soggetti che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà dei Comuni Associati della Val di Cornia, assegnati a titolo gratuito al Servizio di Assistenza Sociale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 42

Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nei Comuni Associati della Val di Cornia, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente cui essere ospitato e non abbia risorse personale per poter reperire un'abitazione nell'edilizia privata;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 43

Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile U.F. Assistenza Sociale di Zona a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di un anno, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dall'Ente Gestore per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art. 3 e seguenti del presente regolamento.
- c) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- d) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;

- e) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Responsabile del Servizio di Assistenza Sociale di Zona anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- f) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 44

Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari o ai singoli:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.
- d) con handicap o inabilità grave.

Art. 45

Altri oneri

Sono a carico dei Comuni le spese di manutenzione straordinaria dell'alloggio.

CAPO IX

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

Art. 46

Compartecipazione ai costi

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di minori è disposto secondo quanto previsto nella L.R. n. 72/97 art. 54 ed è parte del progetto individuale di tutela minorile.

I parenti tenuti al mantenimento possono essere chiamati a corrispondere un contributo per le spese personali del minore inserito in struttura.

La compartecipazione a tali spese viene concordata tra i familiari e l'équipe proponente l'inserimento stesso.

CAPO X

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 47

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nei Comuni Associati della Val di Cornia, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile U.F. di Assistenza Sociale di Zona sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal Servizio di Assistenza Sociale dei Centri Socio-Sanitari Distrettuali .

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 48

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Ente Gestore.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 49

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.